ID Azienda: 244

Fascicolo: 16.01.114.2014

N. 46429 di protocollo d'uff.

N. 399/AUA di registro del 12/11/2014.



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: Autorizzazione Unica Ambientale dell'Azienda INERTI BARELLA SRL per l'insediamento sito in Comune di COLVERDE – Loc.tà Bottia.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECOLOGIA E AMBIENTE

dott. Franco Binaghi

Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECOLOGIA E AMBIENTE

PREMESSO che il presente provvedimento costituisce atto endoprocedimentale nell'ambito del procedimento unico di competenza dello Sportello Unico Attività produttive di OLGIATE COMASCO (di seguito "SUAP");

ATTESO che la Provincia, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, risulta Autorità competente per l'adozione dell'Autorizzazione unica ambientale (AUA);

RICHIAMATE le disposizioni normative in materia di tutela dell'ambiente e in particolare:

- le Decisioni n. 2000/532/CE del 3 maggio 2000, n. 2001/118/CE del 16 gennaio 2001, n. 2001/119/CE del 22 gennaio 2001 e n. 2001/573/CE del 23 luglio 2001 della Commissione delle Comunità Europee; la Deliberazione del Comitato Interministeriale 27 luglio 1984 ex art. 5 del D.P.R. 915/82; il D.P.R. 12 aprile 1996; la L. 15 maggio 1997 n. 127; il D.P.C.M. 3 settembre 1999; il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445; la Direttiva 9 aprile 2002 del Ministro dell'Ambiente; il Decreto 5 aprile 2006 n° 186; il D.L. 9 febbraio 2012 n° 5;
- il Decreto legislativo 3 aprile 2006 n° 152: "Norme in materia ambientale" e le successive modifiche e integrazioni (di seguito D.Lgs. 152/06);
- la Legge Regionale 11 dicembre 2006, n. 24: "Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente";
- la Legge regionale 12 dicembre 2003 n° 26: "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche" e le successive modifiche e integrazioni;
- il Regolamento regionale n° 3 del 24 marzo 2006, recante: "Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, in attuazione dell'art. 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n° 26" (di seguito: "RR 3/06");
- il Regolamento regionale nº 4 del 24 marzo 2006, recante: "Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell' articolo 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26" (di seguito: "RR 4/06"):
- la Deliberazione di Giunta regionale 5 aprile 2006 n° 8/2318, recante: "Norme tecniche regionali in materia di trattamento degli scarichi di acque reflue in attuazione dell'art. 3, comma 1 del regolamento reg. 2006, n. 3" (di seguito: "DGR 2318/06)";
- la D.G.R. 10161 del 6 agosto 2002; la D.G.R. 7/12764 del 16 aprile 2003; la D.G.R. 12920 del 9 maggio 2003; il D.Lgs. 29 aprile 2006 n. 217;
- la DGR n. 8/11045 del 20.01.2010 "Linee guida per l'esercizio delle competenze in materia di scarichi nella rete fognaria da parte dell'Ufficio d'Ambito (art. 44, comma 1, lett. c) della l.r. 26/2003 e successive modificazioni";
- la DGR n. 8/2772 del 21.06.2006 "Direttiva per l'accertamento dell'inquinamento della acque di seconda pioggia in attuazione dell'art. 14, c. 2, r.r. n. 4/2006";
- la Circolare Regionale 25 gennaio 2007, n. 5 in materia di modifiche impiantistiche *ex art.* 269 del D.Lgs. 152/06;
- le Deliberazioni di Giunta Provinciale n. 138 del 18.06.2009 e n. 122 del 30.06.2011 che definiscono il calendario per la presentazione delle domande di rinnovo delle autorizzazioni in procedura ordinaria ai sensi dell'art. 281 del D.Lgs. 152/06;
- le Deliberazioni di Giunta della Provincia di Como n° 384 del 29 dicembre 2008 e n°181 del 23 luglio 2009, come modificata dalla DGP n° 322 del 16 dicembre 2010;
- la nota del Servizio Acque della Provincia di Como n. 14839 del 9 aprile 2014;
- la D.G.R. 19 novembre 2004, n. 19461, avente per oggetto: "Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del D.lgs. 5 febbraio

1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca parziale delle DD.G.R. n. 45274/99, 48055/00 e 5964/01";

CONSIDERATO che l'Azienda in oggetto risulta in possesso di comunicazione ex artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/2006, iscritta dal 31 luglio 2003 al numero 240 con scadenza prefissata alla data 31/07/2018 e che tale comunicazione viene annullata e sostituita dalla presente autorizzazione;

VALUTATO che la medesima Azienda, per le attività da svolgere presso l'insediamento in oggetto risulta esclusa dalle procedure di VIA in fede al Provvedimento 54/A/ECO del 18/06/2013 di esclusione, rilasciato dal Servizio Rifiuti di questa Provincia;

CONSIDERATO che l'Azienda risulta in possesso di autorizzazione all'escavazione PD 35246/43/A/ECO del 31/07/2012 da svolgere all'interno dell'ambito estrattivo provinciale ATE-g4 e che al termine di tale attività deve realizzare la formazione di un contesto ambientale, nei modi e caratteristiche, come descritto dallo stesso e riprodotto nella planimetria "Tavola N. 6", ivi allegata.

VISTA la comunicazione n. 2337 del 13/06/2014 da parte del SUAP, di avvio del procedimento, e la n. 2343 del 16/06/2014, di trasmissione dell'istanza presentata in data 11/06/2014 dalla Sig.ra Barella Rita (di seguito "Gestore"), nata a Garzeno (CO) il 25/06/1955 e residente a Colverde (CO), via Volta n. 38 (C.F. BRLRTI55H65D930M), in qualità di Legale Rappresentante dell'Azienda Inerti Barella Srl (P.IVA 02201080138), con sede legale in Comune di Como (CO), via Recchi n. 7, con la quale si richiede il rilascio dell'AUA per l'esercizio dell'insediamento sito in Comune di COLVERDE (CO), Loc.tà Bottia;

ESAMINATA la documentazione allegata alla predetta domanda, nonché le successive integrazioni prodotte dall'Azienda e trasmesse con nota del SUAP n. 2638 in data 03/07/2014;

RICHIAMATA la nota n. 27085 del 07/07/2014 di questo Settore, di avvio dell'endoprocedimento di competenza;

PRESO ATTO delle integrazioni prodotte dall'Azienda e pervenute in data 07/10/2014 con nota SUAP n. 4319:

CONSIDERATO il contenuto degli atti endoprocedimentali e dei pareri espressi:

- 1. dal Comune di Colverde con note n. 5517 in data 04/08/2014 e n. 7092 in data 08/10/2014 in ordine ai seguenti aspetti:
 - dichiarazione in merito alla normativa in materia d'inquinamento acustico ai sensi della Legge 447/1995 (parere favorevole a condizione che sia verificato l'impatto acustico);
 - dichiarazione dei vincoli nell'area d'interesse dell'insediamento, ivi compreso il vincolo ai sensi dell'art. 94 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (aree di salvaguardia di captazioni idropotabili);
 - dichiarazione della destinazione urbanistica dell'area d'interesse dell'insediamento,
 - parere favorevole in merito alle restanti richieste e quindi di compatibilità urbanistica e igienico sanitaria dell'attività nei confronti del D.P.R. n. 380/2001 e del Regio Decreto n. 1265/1934;
- 2. dal Comune di Faloppio con nota n. 4786 in data 31/10/2014 in ordine ai seguenti aspetti:
 - dichiarazione in merito alla normativa in materia d'inquinamento acustico ai sensi della Legge 447/1995;
 - dichiarazione dei vincoli nell'area di competenza limitrofa all'insediamento, ivi compreso il vincolo ai sensi dell'art. 94 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (aree di salvaguardia di captazioni idropotabili);

PRESO ATTO di tutte le dichiarazioni e certificazioni sottoscritte dal Gestore all'interno della medesima istanza e nella documentazione integrativa di cui alla note trasmesse dal SUAP in data 03/07/2014 e 07/10/2014 e in particolare quelle riguardanti:

- il possesso della piena potestà d'intervento gestionale ed economico su tutte le strutture oggetto dell'autorizzazione unica ambientale e sulla relativa conduzione, in virtù di deleghe o procure interne alla struttura aziendale;

DATO ATTO dello svolgimento e della conclusione dell'istruttoria tecnica, condotta da questo Settore alla luce degli atti sopra richiamati e delle disposizioni di cui al D.Lgs. 152/06 in ordine ai seguenti aspetti:

- scarico in ambiente delle acque reflue industriali, di prima e seconda pioggia e lavaggio delle aree esterne;
- emissioni in atmosfera;
- operazioni di recupero e/o smaltimento di rifiuti;

CONSIDERATO che l'istruttoria si è conclusa complessivamente con esito favorevole, condizionato al rispetto, da parte del Gestore, dei limiti e delle prescrizioni specificamente indicati nell'ALLEGATO TECNICO al presente provvedimento;

RICHIAMATO il comma terzo, lettera f), dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", nonché l'art. 4 del D.P.R. 59/2013,

ADOTTA L'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE

al fine del rilascio della medesima, da parte del SUAP di OLGIATE COMASCO:

- alla Sig.ra Barella Rita (di seguito "Gestore"), nata a Garzeno (CO) il 25/06/1955 e residente a Colverde (CO), via Volta n. 38 (C.F. BRLRTI55H65D930M), in qualità di Legale Rappresentante dell'Azienda Inerti Barella SrI, con sede legale in Comune di Como (CO), via Recchi n. 7 (P. IVA 02201080138):
- per l'**insediamento** sito in Comune di COLVERDE, Loc.tà Bottia, mappale 8 234 697 et al., esercente l'attività di Estrazione e commercializzazione di sabbie e ghiaie (polo estrattivo provinciale ATE-g4). Esercizio dell'attività di recupero rifiuti non pericolosi;
- per quindici anni, continui e consecutivi a partire dalla data di notifica da parte del SUAP;
- per i seguenti titoli abilitativi:
 - Autorizzazione allo scarico nel torrente Valle della Fornace e sul suolo di acque reflue industriali, di prima e seconda pioggia e lavaggio delle aree esterne di cui al capo II del titolo IV della sezione II della parte terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (art. 124 e 125);
 - 2) Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
 - 3) Comunicazione / nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o comma 6 della I. 447/95 (inquinamento acustico):
 - 4) Operazioni di recupero di rifiuti in regime semplificato di cui all'articolo 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

L'autorizzazione è subordinata all'osservanza dei limiti e delle prescrizioni riportati nell'ALLEGATO TECNICO, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Se non diversamente specificato, le scadenze temporali fissate per l'ottemperanza delle prescrizioni si intendono decorrenti dalla data di notifica da parte del SUAP.

DISPONE che:

- 1. L'efficacia dell'Autorizzazione unica ambientale è subordinata alla presentazione e accettazione delle garanzie finanziarie, che dovranno essere prestate e accettate in conformità alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 19461 del 19/11/2004 e s.m.i. e che comunque dovranno essere valide, oltre che per l'intero periodo di durata dell'autorizzazione, anche per i dodici mesi successivi. Esse pertanto dovranno valere per 16 (sedici) anni.
- 2. Il Gestore, in conseguenza di quanto indicato al precedente punto 1., dovrà prestare fidejussione per tramite del SUAP, a favore della Provincia di Como per un ammontare totale, sulla base dell'allegato C) della predetta D.G.R., determinato in € 137'620,27 (centotrentasettemilaseicentoventi/27), relativo a:
 - recupero (R5) (R10) di 99'000 tonnellate/anno, di rifiuti non pericolosi pari a € 82'426,51;

- messa in riserva (R13) di 3'125 m³ di rifiuti non pericolosi, pari a € 551'937,58 ridotta al 10% vista la volontà espressa di avviare i rifiuti messi in riserva a recupero entro sei mesi dall'accettazione nell'impianto, secondo quanto previsto dal punto 1 dell'allegato C alla D.G.R. medesima, pari a € 55'193,76.

Solo alla conseguente ricezione della comunicazione provinciale di accettazione della garanzia finanziaria, l'esercizio dell'attività potrà essere intrapreso.

DÀ ATTO che:

- la notifica al Gestore del presente provvedimento da parte del SUAP, costituisce rilascio della posizione autorizzativa in materia ambientale dell'intero insediamento in oggetto e sostituisce ogni eventuale autorizzazione/comunicazione/nulla osta di cui all'elenco dell'art. 3 comma 1 del D.P.R. 59/2013, precedentemente valida;
- al di fuori dei casi di previsione d'ipotesi di reato, l'inosservanza delle prescrizioni o dei limiti di
 concentrazione o emissione indicati nel presente provvedimento o nel relativo Allegato Tecnico,
 comporterà l'irrogazione delle sanzioni amministrative ai sensi del D.Lgs. 152/06, fatte salve le
 disposizioni degli eventuali e conseguenti provvedimenti di diffida, sospensione o revoca
 dell'autorizzazione, per la cui emanazione restano competenti la Provincia o il Comune di
 COLVERDE, in relazione agli aspetti di pertinente competenza e fatti salvi i connessi
 adempimenti del SUAP;
- l'Autorità competente al controllo è autorizzata a effettuare le ispezioni, i controlli e i prelievi necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite, delle prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzatorio e delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi o delle emissioni, nonché delle modalità di gestione dei rifiuti. Il Gestore è tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi dove si effettua la gestione dei rifiuti o dai quali originano gli scarichi o le emissioni;
- in rapporto all'attività oggetto del presente provvedimento, per quanto riguarda l'inquinamento acustico le funzioni di vigilanza e controllo sono svolte dai Comuni nell'ambito delle competenze individuate dalla legislazione statale e regionale vigente, avvalendosi del supporto dell'ARPA ai sensi della Legge 447/95 e della L.R. n. 13 del 10 agosto 2001;
- il Gestore risponde esclusivamente in proprio di qualunque danno o pregiudizio derivi o possa derivare a terzi o a cose, a seguito della realizzazione o gestione delle opere oggetto della presente autorizzazione, tenendo sollevata e indenne questa Provincia;
- per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente atto, si fa riferimento alle disposizioni del D.P.R. 59/2013, nonché alla normativa vigente in materia di scarichi di acque reflue, emissioni in atmosfera, gestione di rifiuti e inquinamento acustico;
- sono fatte salve le competenze autorizzative e concessorie non rientranti nella disciplina del D.P.R. 59/2013 (edilizie, paesistiche, forestali, idrauliche, demaniali, etc.) spettanti ad altri Soggetti pubblici o altri Servizi provinciali in ordine sia alla realizzazione delle infrastrutture necessarie all'esercizio dell'attività aziendale, sia al loro mantenimento nell'arco di tempo di validità del presente provvedimento;
- se non diversamente specificato all'interno del provvedimento o del relativo Allegato Tecnico, la trasmissione della documentazione prescritta deve essere effettuata esclusivamente via posta elettronica certificata (PEC), in firma digitale, al SUAP territorialmente competente, che si occuperà dall'inoltro agli indirizzi istituzionali dei Soggetti di volta in volta interessati;
- i documenti, i pareri, gli atti endoprocedimentali comunque denominati, prodotti dai Soggetti competenti, che hanno concorso al procedimento provinciale che si chiude con l'adozione del presente provvedimento, sono conservati agli atti del fascicolo provinciale 16.01.114.2014 e costituiscono comunque elemento sostanziale per ogni eventuale esigenza legata ad approfondimenti degli aspetti amministrativi o tecnico gestionali della presente autorizzazione.

DISPONE la notifica via PEC della presente autorizzazione al SUAP di OLGIATE COMASCO, al fine del relativo rilascio al Gestore e ai Soggetti competenti in materia ambientale.

DISPONE inoltre, in accordo anche con le norme degli articoli 5 e 6 del D.P.R. 59/2013, che:

- la domanda di <u>rinnovo</u> dell'autorizzazione unica ambientale dovrà essere presentata sei mesi prima della scadenza del provvedimento. Nella conseguente fase d'istruttoria e fino al rilascio della nuova autorizzazione, rimarrà valido quanto indicato nel presente provvedimento e nel relativo Allegato Tecnico;
- nel caso il Gestore intenda effettuare una modifica dell'attività o dell'impianto, dovrà darne preventiva comunicazione DIRETTAMENTE a questa Provincia. In mancanza di specifica risposta entro sessanta giorni, il Gestore potrà procedere di conseguenza all'esecuzione della modifica. Se invece la modifica proposta dovesse risultare di tipo sostanziale, la Provincia ne darà specifico riscontro e il Gestore dovrà presentare formale domanda di autorizzazione secondo la procedura valida per una nuova istanza. Tale procedura vale anche nel caso che il Gestore stesso richieda direttamente una modifica di tipo sostanziale. In questi due casi, la modifica comunicata non potrà essere eseguita sino al rilascio della nuova autorizzazione;
- dovrà essere comunicato al SUAP di OLGIATE COMASCO, e per conoscenza a questa Provincia, qualsiasi cambiamento della struttura aziendale che determini la sostituzione del Gestore nelle funzioni legate al controllo delle strutture oggetto della presente autorizzazione. La comunicazione dovrà avvenire **entro 15 giorni** da tale cambiamento. Il nuovo Gestore dovrà contestualmente presentare richiesta per la <u>voltura</u> a proprio nome dell'autorizzazione, fornendo le generalità complete unitamente alla dichiarazione di avere piena potestà d'intervento gestionale ed economico su tutte le strutture oggetto dell'autorizzazione unica ambientale e sulla relativa conduzione, in virtù di deleghe o procure interne alla struttura aziendale. In caso di mancata comunicazione, fatto salvo quanto previsto in materia di violazione delle prescrizioni autorizzative, la titolarità sarà automaticamente riferita al legale rappresentante *p.t.* dell'Azienda.

DÀ ATTO infine, a norma dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale:

- 1. entro 60 giorni dalla notifica:
 - con ricorso al competente Tribunale delle Acque pubbliche, nel caso in cui la contestazione verta su un aspetto del provvedimento incidente direttamente sulla tutela e sul regime delle acque pubbliche;
 - davanti al TAR nei casi residui;
- 2. entro 120 giorni dalla notifica con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECOLOGIA E AMBIENTE dott. Franco Binaghi

Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

Autorizzazione unica ambientale dell'Azienda Inerti Barella Srl per l'insediamento sito in Comune di COLVERDE, Loc.tà Bottia

N° registro 399 (AUA) del 12/11/2014.

ALLEGATO TECNICO

I)	Identificazione dell'Azienda
II)	Tavole e documenti di riferimento
III)	Autorizzazione allo scarico nel torrente Valle della Fornace e sul suolo di acque reflue industriali, di prima e seconda pioggia e lavaggio delle aree esterne di cui al capo II del titolo IV della sezione II della parte terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (art. 124 e 125);
IV)	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
V)	Comunicazione / nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o comma 6 della l. 447/95 (inquinamento acustico);
VI)	Operazioni di recupero di rifiuti in regime semplificato di cui all'articolo 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

I. IDENTIFICAZIONE DELL'AZIENDA

Ragione sociale Inerti Barella Srl

Sede legale Comune: Como (CO) - via Recchi n. 7
Insediamento Comune: COLVERDE - Loc.tà Bottia

Partita IVA: 02201080138

Codice ATECO: 17.05.04 19.09.04 B 08 12

Tipo di attività: Estrazione e commercializzazione di sabbie e ghiaie (polo estrattivo provinciale

ATE-g4). Esercizio dell'attività di recupero rifiuti non pericolosi

Mappali 8 234 697 et al.

II. TAVOLE E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

Oggetto	Nome documento - file	Data deposito
A. Tavola n.1 – Estratto Carta Tecnica Regionale	Tavola 1.md60.pdf	11/06/2014
B. Tavola n. 2 – Estratto mappa	Tavola 2 Estratto mappa.pdf	11/06/2014
C. Tavola 2 – Istanza di rinnovo autorizzazione allo scarico in ambiente delle acque reflue di processo - Scala 1:4'000	Tavola 2.md60	11/06/2014
D. Tavola 3 – Istanza di autorizzazione unica ambientale allo scarico in ambiente delle acque di prima e seconda pioggia – Scala 1:2'000	Tavola 3.pdf	11/06/2014
E. TAVOLA N. 3 - Estratto mappa	Tavola 3.md60	11/06/2014

Le tavole in elenco sono un estratto dalla documentazione trasmessa in formato telematico dal Gestore in allegato all'istanza di autorizzazione o nelle successive integrazioni. Il contenuto delle medesime risulta parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e costituisce riferimento ufficiale ai fini della validità dell'autorizzazione e dei controlli da parte dell'Autorità competente.

1. PRESCRIZIONI

1.1 **Entro 30 giorni** deve essere trasmessa al SUAP di OLGIATE COMASCO, per il successivo inoltro agli Enti competenti, una planimetria riportante l'intera area di pertinenza, con evidenziati e descritti i punti o le aree di emissione in atmosfera, su supporto telematico e in firma digitale.

III. SCARICHI DI ACQUE REFLUE CON RECAPITO IN AMBIENTE

1. DESCRIZIONE DEGLI SCARICHI

Numero	Codici	Descrizione	
1	Codice interno SA01 C. SIRE NP0130930002001S	Scarico Acque industriali di lavaggio inerti	
2	Codice interno SA02 C. SIRE NP0130930003002B	Troppo pieno dello scarico Acque industriali di lavaggio inerti e scarico acque meteoriche di prima e seconda pioggia (non separate) derivante dalle aree destinate alla messa in riserva e recupero del materiale inerte	
3	Codice interno SA03 C. SIRE NP0130930004003S	Scarico acque meteoriche di prima e seconda pioggi (non separate) derivante dalle aree destinate alla mess in riserva e recupero del materiale inerte	

2. RECAPITI

Numero	Recapito
1	Suolo
2	Torrente Valle della Fornace
3	Suolo

3. QUANTITATIVO

Numero	Metri cubi / giorno - massimo	
1	250 (duecentocinquanta) cui si aggiungono le acque meteoriche di dilavamento delle aree destinate alla messa in riserva	
2	ND	
3	ND	

4. LIMITI ALLO SCARICO

Per gli scarichi 1 (SA01) e 3 (SA03):

- 4.1 Rispetto dei limiti di cui alla Tabella 4, dell'allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 152/06 per quanto concerne i parametri Piombo (0,1 mg/l), Cromo Totale (1 mg/l), Nichel (0,2 mg/l), Rame (0,1 mg/l) e Solventi Organici Aromatici (0,01 mg/l).
- 4.2 Divieto di scarico nel suolo e nel sottosuolo delle sostanze riportate al punto 2.1 dell'allegato 5 alla parte terza del D.L.vo 152/06.

Per lo scarico 2 (SA02):

4.3 Rispetto dei valori limite di concentrazione elencati nella Tabella 3 prima colonna dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06, come richiamati nell'art. 7 comma 1 del RR 4/06.

In generale, i valori di concentrazione misurati si intendono espressi con il numero di cifre significative dato dal metodo analitico utilizzato per ciascun parametro. Tali valori sono

direttamente confrontati con quelli limite riportati nella tabella sopra riportata, attribuendo a questi ultimi lo stesso numero di cifre decimali significative, anche se non riportate in tale tabella.

5. PRESCRIZIONI PER GLI SCARICHI SA01 e SA03

- 5.1 Lo scarico sul suolo è autorizzabile, come specificato all'art. 103 primo comma lettera d), del D.Lgs. 152/06 e dalla Circolare della Provincia di Como, Prot. n. 8705 del 17 febbraio 2006, solo a condizione che i fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua e inerti naturali e non comportino danneggiamento delle falde acquifere o instabilità dei suoli. Tale condizione comporta necessariamente l'esclusione dell'utilizzo di additivi, flocculanti o reagenti di altro genere nel ciclo di lavaggio o di sedimentazione.
- 5.2 Dovranno essere effettuate analisi, con **cadenza semestrale** sul punto di scarico SA01 e **annuale** sul punto di scarico SA03, i cui esiti dovranno essere trasmessi a questa Provincia e all'A.R.P.A di Como, con determinazione dei seguenti parametri:
 - COD, BOD₅, Azoto Ammoniacale, Azoto Nitrico, Azoto Nitroso, Azoto Totale, Fosforo Totale, Tensioattivi Totali, Solfati, Cloruri, Alluminio, Arsenico, Bario, Cadmio, Cromo esavalente, Cromo Totale, Ferro, Manganese, Mercurio, Nichel, Piombo, Rame, Selenio, Zinco, Solventi Organici Azotati, Solventi Clorurati, Pesticidi Totali ed Idrocarburi Totali.
 - I referti e i relativi verbali di campionamento, dovranno essere prodotti da un laboratorio in possesso di certificazione ISO 17025 (in alternativa di certificazione ISO 9001 corredata dal documentazione attestante la partecipazione a circuiti di inter-confronto) e dovranno essere mantenuti a disposizione dell'autorità di controllo.
- 5.3 Devono essere mantenuti accessibili in sicurezza due punti di prelievo, ubicati immediatamente a monte del recapito finale, uno relativo alle acque reflue industriali (scarico SA01) e l'altro alle acque meteoriche di prima e seconda pioggia (SA03) atteso che per le caratteristiche del refluo scaricato non è tecnicamente possibile la realizzazione di un pozzetto di ispezione e campionamento in quanto lo stesso si intaserebbe continuamente.
- 5.4 Ogni modifica che verrà apportata agli impianti in esame, con particolare riferimento ai tracciati delle reti di prelievo e scarico, dovrà essere riportata su elaborato grafico aggiornato che dovrà essere inviato al SUAP (per il successivo inoltro alla Provincia e all'A.R.P.A di Como).
- 5.5 Per quanto concerne la presenza di metalli ed altre sostanze in concentrazioni considerevoli già nel terreno misto estratto presso la cava e quindi nei fanghi di trattamento inerti scaricati sul suolo, al fine di monitorare l'assenza di fenomeni di danneggiamento delle falde acquifere, come prescritto dall'art. 103 comma 1, lettera d) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., si prescrive l'esecuzione e la trasmissione di analisi periodiche (con cadenza **annuale**) sulle acque emunte dal pozzo ad uso industriale presente nell'area di cava. Le analisi dovranno essere esequite ricercando i sequenti parametri:
 - Azoto ammoniacale, Azoto nitrico, Azoto nitroso, Azoto totale, Solfati, Cloruri, Alluminio, Arsenico, Bario, Cadmio, Cromo esavalente, Cromo Totale, Ferro, Manganese, Mercurio, Nichel, Piombo, Rame, Selenio, Zinco, Solventi organici azotati, Solventi clorurati, Pesticidi totali, Idrocarburi totali.
- 5.6 Dovranno essere tempestivamente comunicati, all'A.R.P.A. di Como ed a questa Provincia, eventuali guasti all'impianto che compromettano la qualità delle acque in uscita ed inoltre dovranno essere ugualmente comunicati gli interventi messi in atto per la risoluzione dei problemi ed i relativi esiti.

6. PRESCRIZIONI PER LO SCARICO SA02

- 6.1 Attraverso il sistema di scarico qui autorizzato, è ammesso esclusivamente lo smaltimento di acque meteoriche non separate e di acque industriali di lavaggio inerti.
- 6.2 Le superfici scolanti devono essere mantenute in condizioni di pulizia tali da limitare l'inquinamento delle acque di prima e seconda pioggia e di lavaggio.

- 6.3 Nel caso di versamenti accidentali, la pulizia delle superfici interessate deve avvenire immediatamente, a secco o con idonei materiali inerti assorbenti qualora si tratti, rispettivamente, di materiali solidi o pulverulenti o di liquidi.
- 6.4 I materiali derivati dalle operazioni di cui al punto 6.3 devono essere smaltiti congiuntamente ai rifiuti derivanti dall'attività svolta nel rispetto delle normativa vigente.
- 6.5 Dovranno essere effettuate analisi, con **cadenza annuale**, i cui esiti dovranno essere trasmessi al SUAP (per il successivo inoltro alla Provincia e all'A.R.P.A di Como), con determinazione dei seguenti parametri:
 - BOD₅, COD, Azoto ammoniacale, Azoto nitrico, Azoto nitroso, Azoto Totale, Fosforo totale, Tensioattivi Totali, Solfati, Cloruri, Alluminio, Arsenico, Bario, Cadmio, Cromo esavalente, Cromo Totale, Ferro, Manganese, Mercurio, Nichel, Piombo, Rame, Selenio, Zinco, Solventi Organici Azotati, Solventi Clorurati, Pesticidi Totali, Idrocarburi Totali di cui alla Tabella 3 dell'Allegato 5, parte III del D.Lgs. 152/2006.

In assenza di criticità relative alla qualità dello scarico, i referti relativi alle analisi prescritte e i relativi verbali di campionamento, riportanti data, ora, condizioni meteo, nominativo del prelevatore e sua qualifica, ragione sociale dell'azienda e punto di prelievo, prodotti da un laboratorio in possesso di certificazione ISO 17025 (in alternativa di certificazione ISO 9001 con documentata partecipazione a circuiti di inter-confronto), dovranno essere mantenuti a disposizione dell'autorità di controllo ed inoltrate al SUAP in occasione della richiesta di rinnovo; solo in caso di superamento delle concentrazioni limite di cui alla tabella 3 prima colonna dovranno essere tempestivamente inoltrati alla Provincia di Como, sottolineando nell'oggetto l'avvenuto superamento.

- 6.6 Dovrà essere predisposto ed attuato un piano di verifica e manutenzione dei manufatti a servizio delle reti di raccolta e scarico delle acque coerente con le istruzioni d'uso fornite dai costruttori e corrispondente tenuta di un registro di manutenzione contenente operazioni effettuate, date, nominativi e firme del personale coinvolto.
- 6.7 In allegato alla prossima domanda di rinnovo dell'AUA dovranno essere trasmesse, in allegato, le relazioni annuali comprendenti:
 - Certificati analitici relativi ai campioni di acqua prelevati per i controlli;
 - Registro di manutenzione periodica dei dispositivi di trattamento e scarico in corpo idrico. Devono essere altresì tempestivamente comunicati alla Provincia di Como e ad ARPA di Como i guasti agli impianti che compromettano la qualità delle acque scaricate e gli interventi messi in atto per la risoluzione dei danni avvenuti.

Solo in caso di evidenti anomalie o di superamento dei limiti allo scarico i risultati del monitoraggio prescritto dovranno essere inoltrati tempestivamente a Provincia e ad ARPA.

IV. EMISSIONI IN ATMOSFERA

ALLEGATI TECNICI DI RIFERIMENTO

D.G.R. n. 196/2005	A.T. n. 8	Attività di trattamento e stoccaggio di materiali inerti
D.G.P. n. 68/2009	A.T. n. 35	Trattamento, stoccaggio e movimentazione di materiali inerti polverulenti, non pericolosi, []

1. ATTIVITÀ DELLO STABILIMENTO

Descrizione sintetica dell'attività produttiva

L'attività dell'Azienda consiste nella estrazione e commercializzazione di sabbie e ghiaie (polo estrattivo provinciale ATE-g4). Esercizio dell'attività di recupero rifiuti non pericolosi (inerti).

Prodotti

Sabbia vagliata 04	13'000	mc/anno
Sabbia lavata 08	15'000	mc/anno
Sabbia mista 015/030	21'000	mc/anno
Ghiaietto 8/15	8'000	mc/anno
Ghiaia 15/30	10'000	mc/anno
Ghiaione 30/60	3'900	mc/anno
Ciottoli 60/120	3'500	mc/anno
Spaccato 8/15/30/60	3'000	mc/anno

Materie prime

MATERIALE	QUANTITA' (mc/anno)
Inerti derivanti dalla coltivazione di cava	89'000
Inerti (sabbie e ghiaie) acquisite da terzi e lavorate	6'800
Inerti (rifiuti non pericolosi) provenienti da demolizioni	5'500

L'Azienda dichiara che non utilizza materie prime contenenti COV.

Fasi lavorative

L'attività produttiva si articola nelle seguenti fasi lavorative con l'utilizzo delle rispettive apparecchiature:

	FASE LAVORATIVA	APPARECCHIATURE UTILIZZATE	PUNTI DI EMISSIONE IN ATMOSFERA		
	Inerte estratto dalla cava				
Α	Coltivazione di cava	Escavatori meccanici			
В	Trasporti	Nastri trasportatori Mezzi meccanici			
С	Selezione meccanica e lavaggio	Vagli Sfangatrice a palette	Emissioni diffuse		
D	Frantumazione e selezione	Frantoi Vagli			
Е	Stoccaggio	n. 12 silos	-		

	FASE LAVORATIVA	APPARECCHIATURE UTILIZZATE	PUNTI DI EMISSIONE IN ATMOSFERA
	Inerte	proveniente da demolizioni	
F	Ricezione merce e scarico in tramoggia di carico del vaglio	Autocarri Pala gommata Nastri trasportatori	
G	Selezione/pulizia	Vaglio vibrante sgrossatore	
Н	Frantumazione	Frantoio	Emissioni diffuse
1	Separazione del metallo	Deferrizzatore a magneti permanenti	
L	Stoccaggio in cumuli ed utilizzo (nell'abito di cava)	Mezzi meccanici Nastri trasportatori	

Note:

FASE LAVORATIVA	DESCRIZIONE		
Dichiarazioni del	l'Azienda:		
Е	Il materiale insilato proviene dal lavaggio, per cui ancora umido		
Tutte	 Durante il funzionamento dell'impianto verranno adottati particolari sistemi di abbattimento e contenimento delle polveri, quali: nebulizzatori ad acqua posti sul gruppo di frantumazione e vibrovaglio; inaffiamento con acqua del materiale in ingresso e dei cumuli di materiale lavorato. La viabilità interna, percorsa dai mezzi d'opera, viene mantenuta umida mediante impianto di nebulizzazione d'acqua per limitare le emissioni diffuse di polveri. 		

2. LIMITI DI EMISSIONE IN ATMOSFERA, IMPIANTI DI ABBATTIMENTO E PRESCRIZIONI PER LE EMISSIONI DIFFUSE.

	FASE LAVORATIVA	EMISSIONI DIFFUSE
Α	Coltivazione di cava	
В	Trasporti	
С	Selezione meccanica e lavaggio	
D	Frantumazione e selezione	
F	Ricezione merce e scarico in tramoggia di carico del vaglio	Ammesse
G	Selezione/pulizia	
Н	Frantumazione	
I	Separazione del metallo	
L	Stoccaggio in cumuli ed utilizzo (nell'abito di cava)	

Prescrizioni relative alle emissioni diffuse

Per le emissioni di polveri nella manipolazione, lavorazione, trasporto, carico e scarico, stoccaggio di prodotti polverulenti l'Azienda dovrà attenersi a quanto segue:

2.1 Manipolazione e trattamento di sostanze polverulente

Le macchine, gli apparecchi e le altre attrezzature, usate per la preparazione o produzione (ad es. frantumazione, cernita, vagliatura, miscelazione, riscaldamento, raffreddamento, pellettizzazione, bricchettazione) di sostanze polverulente devono essere ove possibile dal punto di vista tecnico ed impiantistici incapsulate.

In alternativa all'incapsulamento ed aspirazione, potrà essere utilizzato, in tutti i casi in cui le caratteristiche del materiale trattato lo consentano, un sistema di nebulizzazione d'acqua.

Gli ugelli nebulizzatori, in numero adeguato, dovranno essere posti in tal caso nei punti d'introduzione, estrazione e trasferimento dei materiali.

Il sistema adottato per il contenimento delle emissioni polverulente (gruppo filtrante o gruppo di nebulizzatori), dovrà in ogni caso garantire un contenimento adeguato della polverosità.

Il Sindaco, in qualità d'Autorità Sanitaria Locale, potrà comunque ritenere non sufficiente l'adozione di sistemi d'ugelli nebulizzatori e richiedere l'impiego di sistemi di depolverazione a mezzo filtrante o ad umido.

2.2 Trasporto, carico e scarico delle sostanze polverulente

Per il trasporto di sostanze polverulente devono essere utilizzati dispositivi (nastri trasportatori) chiusi.

Se non è possibile l'incapsulamento, o è possibile realizzarlo solo parzialmente, le emissioni contenenti polveri devono essere convogliate ad un'apparecchiatura di depolverazione. In alternativa, potrà essere utilizzato un sistema di trasporto progettato in modo da garantire la concavità del nastro, che dovrà essere dotato di sponde antivento alte almeno 300 mm.

I punti di discontinuità tra i nastri trasportatori devono essere provvisti di cuffie di protezione o, qualora la qualità dei materiali trattati lo consenta, di dispositivi di nebulizzazione d'acqua.

L'altezza di caduta dei materiali deve essere mantenuta adeguata, possibilmente in modo automatico. Qualora ciò non sia possibile, dovranno essere previsti sistemi alternativi atti a limitare la diffusione di polveri (ad es. nebulizzazione d'acqua qualora la qualità dei materiali trattati lo consenta).

Le strade ed i piazzali devono essere realizzati in modo tale da non dare accumulo e sollevamento di polveri a seguito di passaggi di veicoli o alla presenza d'eventi meteorologici sfavorevoli (ad esempio: umidificazione costante, asfaltatura o altri tipi di pavimentazione).

2.3 Operazioni di magazzinaggio di materiali polverulenti

Per il magazzinaggio di materiali polverulenti, al fine di minimizzare la polverosità ambientale, sono generalmente impiegati i seguenti sistemi:

- a) Stoccaggio in silos;
- b) Copertura superiore e su tutti i lati del cumulo di materiali sfusi, incluse tutte le attrezzature ausiliarie:
- c) Copertura della superficie, ad es. con stuoie;
- d) Manti erbosi;
- e) Costruzione di terrapieni coperti di verde, piantagioni e barriere frangivento;
- f) Provvedere a mantenere costantemente una sufficiente umidità superficiale.

Le misure sopra descritte devono essere attuate compatibilmente con le esigenze specifiche degli impianti, scegliendo adeguatamente quelle più appropriate che in ogni caso devono essere efficaci.

Il Sindaco, in qualità d'Autorità Sanitaria Locale, potrà richiedere, qualora lo ritenga necessario, l'adozione specifica di una o più misure scelte tra quelle sopra indicate.

3. PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Salvo diverse specifiche prescrizioni indicate nei paragrafi precedenti, l'esercente deve fare riferimento alle prescrizioni e considerazioni sotto riportate relativamente ai cicli tecnologici dichiarati e alle emissioni autorizzate, oggetto della domanda.

CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONI

- 3.1 Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare molestie olfattive.
- 3.2 Non sono sottoposti ad autorizzazione gli impianti così come individuati dall'art. 269, comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

STOCCAGGIO

3.3 Lo stoccaggio delle materie prime, dei prodotti finiti e degli intermedi deve essere effettuato in condizioni di sicurezza ed in modo da limitare le emissioni nocive e/o moleste nonché confinare eventuali sversamenti. Le attenzioni minimali e le misure volte a limitare la diffusione incontrollata di inquinanti aerodispersi sono quelle di cui all'Allegato V alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i..

V. RUMORE – INQUINAMENTO ACUSTICO

1. INQUADRAMENTO

Ricordato che il Comune di COLVERDE ha espresso parere favorevole a condizione che sia verificato l'impatto acustico, si rimanda ai limiti di accettabilità per le sorgenti sonore di cui al Piano di Zonizzazione Acustica Comunale o, in mancanza, di cui al D.P.C.M. 14/11/1997 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1° dicembre 1997.

2. PRESCRIZIONI

- 2.1 **Entro 60 giorni** il Gestore deve trasmettere al SUAP di OLGIATE COMASCO, per il successivo inoltro al Comune di COLVERDE e ad ARPA, la seguente documentazione:
 - Documentazione attestante il rispetto dei limiti di accettabilità per le sorgenti sonore, ai sensi della Legge 447/1995 e della vigente normativa regionale, eventualmente resa mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 4 comma 2 del DPR 227/2011.
- 2.2 Fatto salvo quanto sopra, qualora si intendano realizzare ulteriori modifiche agli impianti o interventi che possano influire sulle emissioni sonore (previo invio della comunicazione di modifica alla Provincia di Como, al SUAP di OLGIATE COMASCO e al Comune di COLVERDE), dovrà essere redatta, secondo quanto previsto dalla DGR n.7/8313 dell'8/03/2002, una valutazione previsionale di impatto acustico.
- 2.3 Nel caso che si preveda che le nuove attività non determineranno emissioni di rumore superiori ai limiti suddetti, la documentazione previsionale d'impatto acustico potrà essere resa mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 4 comma 2 del DPR 227/2011.
- 2.4 In tutti i casi in cui si prevede che le nuove attività possano comportare emissioni di rumore superiori ai limiti, è fatto obbligo di presentare ai medesimi Soggetti sopra elencati, una relazione predisposta da un tecnico competente in acustica, contenente l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della Legge 447/1995.

VI. GESTIONE DI RIFIUTI IN REGIME SEMPLIFICATO EX ART. 216 D.Lgs. 152/2006

1. DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO E DELLE ATTIVITÀ:

- 1.1 L'area interessata dall'impianto di recupero di materia (R5 R13) è di circa 7'200 m² dei quali 1'800 destinati alla messa in riserva, è inserita nell'ambito estrattivo provinciale ATE-g4; contraddistinta ai mappali 8, 48, 234 e 697 censiti al foglio 4 al N.C.T.R. del Comune di Maccio come riportati nella Tavola n° 23 estratto mappa" richiamata al punto del paragrafo II del presente Alleato Tecnico, mappali appartenenti ad ambito urbanistico "E2 boschivo, solo dopo la riconversione dell'attività estrattiva", così come specificato dal P.G.T. vigente nel Comune di Colverde. Le attività di recupero ambientale (R10) vengono effettuate nelle aree di cava dopo lo sfruttamento e nei tempi e modi descritti nelle autorizzazioni alla escavazione.
- 1.2 Le operazioni di recupero autorizzate sono così riassunte:
 - operazioni di recupero: R13 R5 R10.
- 1.3 L'assetto impiantistico autorizzato con il presente provvedimento è rappresentato sulle Tavole di progetto n. 3 "PLANIMETRIA" in scala 1:4'000 datata giugno 2014 e n° 2 "PLANIMETRIA PARTICOLARE", che costituisce parte integrante del presente provvedimento in quanto richiamata nel paragrafo II.
- 1.4 I tipi di rifiuti non pericolosi e le operazioni alle quali sottoposti sono i seguenti (C.E.R.):

Tipologia All. 1 sub. 1 DM 05/02/1998	Codici CER	OPERAZIONI SUL RIFIUTO		
7.1		Messa in Riserva (R13)	Recupero (R5)	Recupero (R10)
	17.09.04	X	х	х

Messa in riserva (R13) di rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, privi di amianto, derivanti da attività di demolizione e/o costruzione, attività di edilizia per la produzione di materie prime secondarie per l'edilizia mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, separazione delle frazioni metalliche e di quelle indesiderate (R5) svolte sulle aree pavimentate come indicato nelle planimetrie richiamate al paragrafo II del presente Allegato Tecnico; per l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea e selezionata, utilizzati per recuperi ambientali (R10) come specificato al punto 7.1.3 lettera b Allegato 1 suballegato 1 DM 05/02/1998 e s.m.i. ed effettuato sulle aree indicate nelle predette planimetrie.

La capacità istantanea di messa in riserva (R13) per i rifiuti identificati nella tipologia 7.1 è di 3'125 m³ e quella di recupero (R5) (R10) di 23'000 tonnellate/anno;

Tipologia All. 1 sub. 1 DM 05/02/1998	Codici CER	OPERAZIONI SUL RIFIUTO	
7.31 bis		Messa in Riserva (R13)	Recupero (R10)
	17.05.04		X

Recupero ambientale (R10) di rifiuti costituiti da terre e rocce da scavo, provenienti da attività di scavo autorizzate, come specificato al punto 7.31 bis.3 lettera "b" Allegato 1 suballegato 1 DM 05/02/1998 e s.m.i., svolte sulle aree e nei modi come indicato nella



Tavola N. 6 allegata al PD N. 35246/43/A/ECO del 31/07/2012 di autorizzazione all'escavazione;

La capacità di recupero (R10) per i rifiuti identificati nella tipologia 7.31 bis è di 76'000 tonnellate/anno.

2. PRESCRIZIONI

- 2.1 Deve essere rispettato quanto previsto dal DM 05/02/1998 e dal DM 186/2006 per quanto attiene le disposizioni tecniche ivi contenute.
- 2.2 Devono essere rispettate le norme generali per la messa in riserva ed il recupero di materia ed ambientale dai rifiuti previste dall'Allegato 1 sub allegato 1 del DM 05/02/98 e s.m.i., in particolare quanto disposto ai punti 7.1.3 lettera "a" e lettera "b" e 7. 31 bis.3 lettera "b".

Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.